

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1593

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, BERNARDI GUIDO, FARAGUTI, FEDERICO,
FIORI GIOVANNINO, GRIPPO, LA ROCCA, PEZZATI,
RUBINO, CAPPELLI**

Presentata il 2 aprile 1980

Provvidenze per lo sviluppo ed il potenziamento della pesca marittima

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge recante « Provvidenze per lo sviluppo ed il potenziamento della pesca marittima » risponde ad una esigenza ormai sentita da anni in un settore che, come è noto, ha subito nell'ultimo decennio una involuzione di grande momento

Non è questa la sede per indicare le cause di tale involuzione, non è però dubbio che occorra dar luogo ad una « politica globale » di superamento degli interventi incentivanti di carattere alluvionale che si sono avuti dal dopoguerra in avanti, interventi che avevano bensì incrementato le strutture produttive, ma non avevano dato alle relative aziende una dimensione economicamente e tecnicamente accettabile: venivano, infatti, concessi *sic et simpliciter*, senza alcun criterio di scelta che non fosse quello della mera disponibilità prevista dal bilancio corrente

La proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione, invece, fa giustizia di questi aspetti non positivi degli aiuti pubblici, perché

a) fissa stanziamenti diversi per i singoli comparti dell'attività di pesca,

b) impone all'autorità amministrativa di stabilire criteri e priorità, alla luce anche del parere del massimo organo consultivo in materia di pesca marittima,

c) dà obbligo, per la prima volta, nel nostro paese, alla creazione di zone di ripopolamento, senza le quali nessun serio programma di sviluppo del settore può essere minimamente impostato

Sembra opportuno attirare l'attenzione sull'articolo 5 che obbedisce ad evidenti finalità sociali, in quanto consente di risarcire, sia pure in parte, il danno per

quei pescatori che a causa delle « zone di ripopolamento » saranno obbligati a trasferire la propria attività di pesca.

Il settore della pesca marittima, come è noto, dà da vivere a circa cinquantamila famiglie, e produce circa mille miliardi di pescato annuo; tale produzione, però, non soltanto non è sufficiente alla domanda nazionale, tantoché importiamo prodotti ittici per circa seicento miliardi all'anno, ma, a causa di condizioni strutturali inadeguate, non consente, soprattutto nelle aree meridionali ed insulari del paese, il raggiungimento del minimo vitale per gli addetti al settore stesso.

Il programma di aiuti previsti dal presente progetto di legge, articolato lungo cinque anni, dovrebbe portare, nell'ambito di un « piano » ragionato e tecnicamente ed economicamente serio, il settore a raggiungere un *optimum*, in termini dimensionali produttivi e distributivi quale mai si è avuto nell'industria della pesca del nostro paese.

Tale traguardo può raggiungersi particolarmente nel settore della pesca costiera (attualmente, per vero, il più negletto ed il più marginale), soprattutto mediante la cennata creazione di zone di ripopolamento: in tali zone, il divieto quinquennale di esercitare l'attività di pesca consentirà, a causa delle particolarità della maggior parte delle specie di pesci esistenti nel Mediterraneo, la riproduzione dell'ittiofauna in quantità pressoché analoghe a quelle esistenti alla fine del secondo conflitto mondiale.

Analogamente, per la pesca mediterranea ed oceanica, l'individuazione — che il preventivato « piano » potrà fare — dei tipi di navi da adibire alle singole aree di pesca e dei « mestieri » cui indirizzare le navi stesse consentiranno di avviare le relative imprese a dimensioni tecnicamente produttive, quindi economicamente valide.

La presente proposta di legge non pretende, è ovvio, di avere esaurito la vastissima problematica del mondo della pesca, ma, al contrario, vuole essere un primo tentativo di affrontare globalmente i suoi complessi e multiformi aspetti.

È assolutamente chiaro che la stessa è finalizzata alla risoluzione di problemi peculiari e che se non si affronteranno con pari decisione ed in tempi rapidi i problemi dell'inquinamento marino le stesse prospettive verso le quali si muove perderanno di efficacia perché mancherà a breve anche la materia di cui contendere.

La proposta è di conseguenza, pertanto, aperta ai contributi di quanti siano in grado di collaborare ad avviare a migliori destini l'industria ittica nazionale. Ha comunque il merito di proporre soluzioni concrete, e di immediata raggiungibilità: nessun miracolismo, ma anche nessuna sprovvedutezza: la pesca è un settore che, adeguatamente riorganizzato, ha tutte le caratteristiche per diventare, nell'ambito delle attività marittime, un momento realmente trainante. Ma, per aversi ciò, occorre almeno consentire ad esso quel minimo di abbrivio che, come si ripete, la legislazione dell'ultimo trentennio è stata lungi dal permettere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1980, per i successivi quattro anni, sono stanziati ventimila milioni di lire l'anno per il potenziamento della pesca marittima nazionale, nelle tre forme indicate dalla legge 14 luglio 1965, n. 963.

ART. 2.

Degli stanziamenti indicati nell'articolo che precede, un terzo è destinato alla pesca costiera, ivi compresi gli allevamenti ittici in acque salse e salmastre e la piscicoltura; un terzo alla pesca mediterranea; un terzo alla pesca oltre gli stretti.

ART. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile con proprio decreto, sentito il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, approva il « Piano di sviluppo della pesca marittima ».

Tale piano deve indicare:

a) per le singole attività di pesca (pescicoltura e pesca costiera; pesca mediterranea; pesca oltre gli stretti) il numero, il tipo, il tonnellaggio delle navi che possono essere costruite con gli stanziamenti indicati nell'articolo 1, nel corso dei singoli esercizi finanziari;

b) i criteri delle priorità da assegnare alle singole domande di assistenza finanziaria per la costruzione delle unità di pesca;

c) il contributo massimo di costruzione per le predette unità stabilito in relazione a quanto indicato alla lettera b), e che comunque, per le unità della massi-

ma priorità, non può eccedere il 40 per cento del costo di costruzione;

d) il tipo di accessori che possono essere ammessi ai contributi: in tal caso l'ammontare percentuale del contributo non potrà superare il 20 per cento.

ART. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima approva altresì il « Piano di sviluppo della pesca costiera », nel quale devono essere indicate le zone acquee del mare territoriale da adibire al ripopolamento, previo il divieto di attività di pesca. Tale divieto non può essere inferiore agli anni cinque.

Le zone acquee nelle quali il divieto di cui al precedente comma è sancito non possono essere inferiori al 10 per cento dell'estensione costiera di ogni singola Regione, e non possono essere superiori al 25 per cento.

ART. 5.

A decorrere dall'anno finanziario 1980 e per i successivi quattro anni, sono stanziati tremila milioni di lire l'anno al fine di dare un contributo agli armatori della pesca costiera, per effetto del decreto previsto nel precedente articolo 4 non possono esercitare la pesca nelle acque tradizionali, e debbono trasferirsi altrove.

Il contributo indicato nel comma che precede dev'essere commisurato alla differenza di costo sopportato, in termini di carburanti e di lubrificanti, dalla singola unità di pesca che, per effetto del citato decreto, è costretta a cambiare la propria tradizionale zona di pesca.

ART. 6.

A decorrere dall'anno finanziario 1980, e per i successivi cinque anni, sono stanziati mille milioni di lire l'anno in favore

delle cooperative di pescatori che provvedano direttamente alla distribuzione ed alla commercializzazione del pescato.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile, sentito il parere della Commissione centrale per la pesca marittima, stabilisce con proprio decreto i criteri di priorità nella scelta delle cooperative; in ogni caso, devono essere preferite le cooperative che abbiano:

- a) maggiore anzianità di costituzione;
- b) maggior numero di soci;
- c) maggior quantità di naviglio.

Il naviglio deve essere di proprietà della cooperativa, ovvero deve essere conferito per un tempo non inferiore ad anni cinque, con atto avente data certa precedente il momento della presentazione dell'istanza.

ART. 7.

Gli stanziamenti previsti dagli articoli 1, 5 e 6 che precedono, quando non siano stati utilizzati nell'anno di riferimento, sono riprodotti negli anni successivi in aumento rispetto agli stanziamenti ordinariamente previsti per gli anni stessi.

ART. 8.

Le navi da pesca che, ai sensi degli articoli 1 e 5 hanno ottenuto contributi non possono essere vendute all'estero per un periodo di dieci anni dal giorno della effettiva percezione del contributo stesso.

ART. 9.

All'onere di lire ventiquattromila milioni relativo all'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.